



## **PROTOCOLLO D'INTESA PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA**

**tra**

**TRIBUNALE DI TRIESTE**

**TRIBUNALE DI UDINE**

**TRIBUNALE DI PORDENONE**

**TRIBUNALE DI GORIZIA**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GORIZIA**

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI F.V.G.**

**A.I.A.F. F.V.G.**

**O.N.D.I.F.**

**\*\*\***

### **PREMESSA**

Dai colloqui tra i Presidenti dei Tribunali e i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Udine del distretto di Trieste, è emersa l'esigenza di un confronto per individuare soluzioni condivise ai problemi operativi derivanti dall'applicazione della Riforma Cartabia nel rito di famiglia.

Sono quindi seguiti incontri tra i Presidenti e i Magistrati della Sezione famiglia del Distretto e i Presidenti e rappresentanti o delegati dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, nell'ambito di tavoli di confronto articolati per singole materie, che hanno consentito di condividere taluni orientamenti interpretativi e organizzativi che si conviene di adottare in forma di Protocollo.

Ai Gruppi di lavoro sono state assegnate le seguenti tematiche: 1) rito unificato; 2) ascolto del minore; 3) consulenza tecnica d'ufficio e deleghe ai Servizi Sociali; 4) procedimenti con allegazioni di violenza.

Nello specifico, in relazione allo svolgimento della **consulenza tecnica d'ufficio**



nei procedimenti relativi ai minorenni e alle famiglie il Gruppo ha cercato di elaborare *buone prassi* di natura metodologica e deontologica a disposizione di CTU, CTP, ausiliari, avvocati e magistrati. Buone prassi che - seppure nel rispetto dell'autonomia scientifica e professionale di tutti i professionisti coinvolti e ferma l'autonomia valutativa del giudice - sono state improntate alle seguenti finalità:

- condividere un unico, seppur flessibile, modello di quesito peritale, fermi restando gli adattamenti che, caso per caso, il magistrato potrà ritenere necessari e/o opportuni, sulla base delle peculiarità del caso specifico, anche all'esito del confronto con le parti e con il consulente nominato;
- rispondere adeguatamente al quesito del giudice, tenendo conto della necessità di evitare di attribuire al consulente poteri valutativi/decisori di competenza dell'autorità giudiziaria;
- rispettare il contraddittorio, specie con riferimento alla produzione documentale a disposizione del consulente, e regolamentare i ruoli dei diversi protagonisti del processo nell'ambito delle operazioni peritali, tra cui anche quello del Curatore Speciale, ove nominato;
- redigere un elaborato tecnico intelligibile e scientificamente apprezzabile;
- coordinare lo svolgimento delle operazioni peritali con l'eventuale sussistenza di una presa in carico da parte dei Servizi Sociali;
- rispettare la dignità e i diritti delle persone esaminate;
- tutelare la vittima e i minorenni nel caso di allegazioni di abusi familiari o violenze domestiche o di genere;
- porre al centro il migliore interesse del minore.

In particolare, il quesito peritale elaborato vuole essere un modello flessibile ed adattabile alla fattispecie concreta. A questo proposito, al fine di garantire un opportuno coordinamento anche con il lavoro svolto dal Gruppo che si è occupato dei procedimenti *ex art. 473-bis.40 c.p.c. ss.*, va sottolineata la possibilità per il consulente di rivolgersi al giudice in qualsiasi momento, ai sensi



e per gli effetti dell'art. 92 disp. att. c.p.c., nel caso in cui dovessero in qualsiasi modo emergere, nel corso delle operazioni peritali, evidenze o segnali di violenze subite da una parte e/o dalla prole minorenni, in modo che il magistrato possa intervenire alla ri-modulazione del quesito peritale, ove ritenuto necessario/opportuno a seguito del confronto con il consulente e le parti, nel pieno rispetto del contraddittorio.

In merito alla funzione della consulenza tecnica d'ufficio, il Gruppo di Lavoro ha condiviso l'idea che essa, al di fuori dei procedimenti *ex art. 473-bis.40 c.p.c. ss.*, possa rivestire anche una funzione trasformativa e conciliativa, in aggiunta alla funzione valutativa che le è propria. Si ritiene, infatti, che costituisca parte naturale del mandato del CTU valutare e comprendere se vi siano margini di negoziabilità delle divergenze emerse, al fine di aiutare le parti a gestire la crisi familiare e il conflitto e giungere a soluzioni il più possibili condivise e per questo di più facile accettazione ed attuazione, anche al fine di favorire la conciliazione della lite.

Il Gruppo ha altresì cercato di attuare la *ratio* ispiratrice della c.d. Riforma Cartabia, formulando un quesito peritale che non attribuisca, quantomeno direttamente, al c.t.u. l'incarico di individuare il miglior regime di affidamento e collocamento della prole minorenni – compito, questo, riservato piuttosto all'autorità giudiziaria – ma inviti il CTU a fornire tutti gli elementi utili per la decisione inerente a queste tematiche.

Per quanto riguarda **le deleghe ai Servizi Sociali** nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia, le parti del presente Protocollo condividono l'idea che l'intervento dei Servizi sociali sia diretto agli scopi indicati dal legislatore, nei limiti previsti dal Giudice nel provvedimento di incarico e sia declinato secondo le indicazioni fornite dalla legge (artt. 473bis. 27, 46 co. 2 c.p.c, art. 5 bis legge 184/1983, 68 c.p.c) ed elaborate dalle sentenze della Cassazione n. 32290/2023 e n. 11631/2024.

In merito ai **procedimenti con allegazioni di violenza**, la nozione di violenza



deve intendersi nel senso più ampio possibile, in conformità alle definizioni e ai principi elaborati dalla Convenzione di Istanbul richiamata dalla relazione illustrativa alla riforma c.d. Cartabia, che la estende a qualsiasi forma di violenza fisica, economica, psicologica e a prescindere dalla configurabilità e/o perseguibilità di una specifica ipotesi di reato.

Nell'ottica di approntare immediata tutela, i termini processuali possono essere dimezzati fino alla metà e, nelle ipotesi in cui il termine previsto dalla legge è espresso in numero dispari (ad es. art. 473bis.17 comma 3 c.p.c.), esso si intende dimezzato in eccesso (quindi fino a 2 giorni prima).

Le parti del Protocollo – in assenza di misure cautelari e/o ordini di protezione – hanno concordato sulla necessità di operare in modo tale da evitare qualsiasi occasione di incontro fra le parti, sia in sede processuale che nel corso delle operazioni peritali e dell'esecuzione del mandato ai servizi sociali, nonché di secretare l'indirizzo della vittima che si trova in situazione protetta (art. 473bis.42 co. 4 c.p.c.).

Le parti condividono che il rito violenza si applica in ogni caso in cui l'allegazione di condotte di violenza sopravvenga in corso di causa o le condotte di violenza domestica o di genere emergano o siano allegate nell'ambito dello svolgimento delle operazioni peritali o, ancora, nell'ambito dell'intrapreso percorso di mediazione.

Si conviene che, in applicazione degli artt. 473 bis 40 e ss. c.p.c. e degli artt. 473 bis 69 ss. c.p.c., le parti possano presentare contestualmente, in un unico atto, il ricorso per violenza domestica nei procedimenti di famiglia e il ricorso per la pronuncia dei provvedimenti di adozione degli ordini di protezione.

Ove vi siano esigenze indifferibili e urgenti, il Giudice potrà pronunciare i provvedimenti previsti dalla normativa generale all'art. 473-bis.15 c.p.c. o ex art. 473bis.71 c.p.c. a seconda dei contenuti che possono essere emessi anche *ante causa e inaudita altera parte*.



Le parti concordano che l'eventuale incarico di consulenza tecnica abbia ad oggetto fatti già accertati in causa – sulla base di allegazione delle parti o all'esito di istruttoria svolta su richiesta dalle parti o disposta d'ufficio dal giudice – essendo rimessa alla perizia la sola valutazione degli stessi e non la ricostruzione fattuale della vicenda, con esclusione di qualsivoglia funzione trasformativa e/o conciliativa della CTU. Le parti hanno elaborato, in collaborazione con l'ordine degli psicologi del FVG e all'esito di incontri svolti con i suoi delegati, un modello di quesito da sottoporre al CTU nei procedimenti in esame, con esplicito riferimento al divieto di mediazione e alla necessità di videoregistrare le operazioni peritali, in particolare l'eventuale esame dei minori e degli adulti, fatte salve motivate ragioni di impossibilità oggettiva. Al fine di preservare un *setting* adeguato, in particolare per le persone minorenni coinvolte, si conviene che il giudice possa chiedere ai difensori di non partecipare alle operazioni peritali, tranne le ipotesi in cui il consulente ne richieda la presenza, con verbalizzazione della disponibilità manifestata. Prima del completamento dell'incarico, la/il CTU vorrà fornire, nel più breve tempo possibile, le sue valutazioni in ordine all'eventuale necessità, nelle more del procedimento, di disporre incontri protetti tra il genitore ed i figli, e sull'opportunità di mantenere il regime provvisorio della frequentazione di quel genitore con i figli eventualmente dettato da tale Autorità Giudiziaria con i provvedimenti indifferibili e/o interinali. In ordine alla scelta del CTU - fintanto che non saranno individuate le specifiche professionalità di cui agli artt. 473bis.25 c.p.c. e 473bis.44 co 2 c.p.c. e non verrà istituito l'elenco nazionale di cui all'art. 24bis disp. att. c.p.c. - la nomina verrà effettuata fra i CTU iscritti all'Albo generale tenuto dal Tribunale, sulla base dei curricula e della specifica esperienza. L'Ordine degli psicologi e psicologhe del FVG si impegna ad assicurare formazione e competenza in materia di violenza di genere e domestica specifica, omogenea e dimostrabile che tenga conto delle indicazioni previste



dalla Riforma Cartabia.

Le parti hanno elaborato, sentiti i referenti degli Ambiti Territoriali Sociali, le linee guida relative agli incarichi che l'organo giudiziario conferisce ai Servizi Sociali territorialmente competenti nei procedimenti in esame, con particolare riguardo allo svolgimento delle visite protette.

Il presente Protocollo verrà portato all'attenzione degli Uffici del PM e delle altre autorità competenti in materia al fine di condividere un modello di trasmissione delle informazioni e degli atti il più efficace e celere possibile.

Tutto ciò premesso, il Tribunale di Trieste, il Tribunale di Udine, il Tribunale di Pordenone, il Tribunale di Gorizia, l'Ordine degli Avvocati di Trieste, l'Ordine degli Avvocati di Udine, l'Ordine degli Avvocati di Pordenone, l'Ordine degli Avvocati di Gorizia e l'Ordine degli Psicologi FVG, approvano il seguente

### **PROTOCOLLO DI INTESA**

\*\*\*\*\*

#### **RITO UNIFICATO**

##### **1) Ricorsi ex art. 473-bis.49 c.p.c. a domanda congiunta**

Il ricorso a domanda congiunta contenente il cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio dovrà essere redatto con un'esposizione sintetica e per paragrafi ben distinti in relazione sia ai presupposti di legge (es. ragioni di intollerabilità della prosecuzione della vita comune) sia alle condizioni richieste, rispettivamente, per la domanda di separazione e di divorzio.

La sottoscrizione personale delle parti e degli avvocati verrà apposta in calce al ricorso originale analogico che dovrà poi essere allegato al ricorso sottoscritto digitalmente dal legale che provvede al deposito telematico.

Questi procedimenti saranno trattati, di regola, in modalità cartolare.

Pertanto, essi – oltre a dover essere sottoscritti personalmente anche dalle parti – conterranno la richiesta esplicita di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, da trasmettersi entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza (si precisa che potrà essere depositata, in alternativa, anche un'unica nota scritta sostitutiva dell'udienza, purché sottoscritta da entrambi i



procuratori o dal procuratore comune). Nei casi eccezionali in cui il ricorso non dovesse contenere l'istanza anzidetta, l'udienza di comparizione personale delle parti in presenza verrà calendarizzata in base alle più gravose tempistiche imposte dalla gestione del ruolo del magistrato; nel caso in cui, invece, l'istanza di trattazione scritta dell'udienza venga promossa successivamente al deposito del ricorso, essa troverà tendenziale accoglimento, ma con mantenimento della data di udienza già fissata.

Successivamente alla pronuncia della sentenza di separazione, la causa verrà rimessa in istruttoria con ordinanza collegiale nella quale:

- il Collegio indicherà la data della successiva udienza avanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio di divorzio, oltre il termine di sei/otto mesi;
- il Collegio inviterà le parti a depositare, in vista dell'udienza, attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
- se l'udienza verrà fissata in trattazione scritta (come da tendenziale richiesta avanzata dalle parti stesse nel ricorso introduttivo o successivamente, secondo quanto già indicato), il Collegio chiederà alle parti il deposito di note scritte (o di nota scritta comune) in sostituzione dell'udienza contenenti dichiarazioni sottoscritte da entrambe le parti e dal/dai difensore/i attestanti: a) la rinuncia delle parti a comparire personalmente in udienza; b) che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca della pronuncia di separazione; c) che i coniugi non intendono riconciliarsi; d) la conferma delle condizioni di cui al ricorso introduttivo ovvero la formulazione di nuove conclusioni purché congiunte, pena l'improcedibilità della domanda di divorzio.

## 2) Piano genitoriale

Il piano genitoriale previsto dall'art. 473 bis n. 12 co. 4 c.p.c. è allegato al ricorso contenzioso e consiste in uno strumento che fotografa il "presente" e, dunque, riporta l'organizzazione vigente al momento dell'instaurazione del giudizio, con l'indicazione degli impegni del minore (orari scolastici, attività extrascolastiche) e di ogni elemento utile a descrivere le sue esigenze e necessità.



Per agevolare la redazione del Piano Genitoriale è allegato al presente Protocollo un modello condiviso (**allegato A**), che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

### **3) Art. 473-bis.12 c.p.c.**

Con riferimento all'esposizione delle condizioni economiche delle parti, oltre alla documentazione indicata dal Legislatore all'art. 473 bis n.12 c.p.c., a fini illustrativi e di immediatezza dei dati emergenti, si conviene di redigere e allegare agli atti introduttivi uno schema riepilogativo, secondo il modello che si allega (**allegato B**), e che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

### **4) art. 473-bis.14, comma 3 c.p.c.**

Si ritiene che il termine a comparire di 90 gg dal deposito del ricorso, previsto dall'art. 473 bis 14, comma III, non abbia natura perentoria, ma ordinatoria: pertanto, pur nel tendenziale rispetto del predetto termine (ad es. nel caso di indirizzo digitale, risultante dalle indicazioni contenute nell'atto introduttivo), il Tribunale, a garanzia delle parti, potrà fissare la prima udienza in un termine maggiore (105-110 gg), laddove si verifichi un ritardo nel passaggio del fascicolo per la fissazione del decreto, ovvero in considerazione di una prevedibile maggior difficoltà nel perfezionamento della notifica.

### **5) Art. 473-bis.15 c.p.c.**

Si condivide la previsione per i difensori della facoltà di inviare alla controparte, a mezzo posta elettronica, la memoria di costituzione e i documenti allegati contestualmente al deposito in PCT, per garantire l'effettività della trattazione della causa.

### **6) Art. 473-bis.17 c.p.c.**

Si condivide la previsione per i difensori della facoltà di inviare alla controparte, a mezzo posta elettronica, le memorie del convenuto e di quelle di replica del ricorrente e dei documenti allegati, contestualmente al deposito in PCT, per garantire l'effettività della trattazione della causa.





## 7) Conclusioni conformi

In caso di raggiungimento di un accordo prima o dopo l'udienza di prima comparizione personale, i difensori depositeranno note sottoscritte dalle parti in sostituzione della loro presenza in udienza e richiesta di trattazione scritta da parte del giudice.

## 8) Redazione degli atti

Nella redazione degli atti si raccomanda il rispetto dei criteri indicati nel D.M. n. 110/2023.

## 9) Spese di giustizia

Si condividono i parametri di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da allegato (**Allegato C**) che diviene parte integrante del presente Protocollo.

\*\*\*\*\*

## ASCOLTO DEL MINORE

1) L'ascolto del minore è condotto, di regola, direttamente dal giudice alla sola presenza di un cancelliere/funziario dell'Ufficio, ove vi fosse disponibilità del personale amministrativo, che lo assisterà ai fini della verbalizzazione o, se possibile, della registrazione audio-visiva. L'opportunità/necessità dell'assistenza di un ausiliario o di un esperto verrà valutata, volta per volta, dal magistrato, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto. Nel caso in cui sia conferito un incarico a degli ausiliari (servizi Sociali, servizi specialistici, consulente tecnico d'ufficio), il giudice potrà procedere all'ascolto del minore assieme agli ausiliari incaricati.

2) In riferimento a quanto previsto dal primo comma dell'art. 473bis.4, c.p.c. la capacità di discernimento del minore, anche *infradodicenne*, potrà essere valutata nella sede dell'ascolto stesso.

3) Allo stato attuale, l'audizione del minore avviene, di regola, presso gli uffici dei singoli giudici, in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore,



preferibilmente in orario pomeridiano. I Tribunali si adatteranno alle indicazioni tecniche di cui al provvedimento 7 dicembre 2023 del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, secondo le risorse dei singoli Uffici.

4) Quando il giudice dispone l'audizione del minore ed indica i temi dell'ascolto, garantirà alle parti occasione per osservazioni e proposte circa argomenti e temi di approfondimento, o nell'udienza in cui dispone l'ascolto o concedendo un termine per il deposito di brevi note scritte. La selezione di tali tematiche è in ogni caso rimessa al giudizio del magistrato secondo criteri di rilevanza ed opportunità, tenendo conto, in particolare, del fatto che l'audizione non ha né la natura né le finalità di un mezzo di prova. Le modalità dell'ascolto saranno indicate dal giudice nel provvedimento con cui lo dispone. Compatibilmente con il carico di lavoro e con esigenze di gestione del ruolo del giudice, verrà fissata un'udienza *ad hoc* per l'ascolto del minore, senza la presenza delle parti e dei loro difensori. In alternativa, l'udienza prevista per l'incombente potrà essere suddivisa in due parti: nella prima parte, il giudice darà atto della presenza dei difensori ed eventualmente delle parti e del Curatore Speciale; ove necessario, si procederà ad un breve confronto sulle tematiche dell'ascolto. Successivamente, il giudice inviterà i difensori e le parti a congedarsi facendo, quindi, entrare nell'aula il minore. All'esito dell'ascolto il giudice valuterà se far rientrare le parti ed i difensori per dare atto di quanto il minore ha riferito oppure se rinviare per tale incombenza all'udienza successiva. Il giudice preliminarmente informerà il minore della natura del procedimento, delle finalità dell'ascolto e delle conseguenze dello stesso; lo informerà altresì che quello che dirà non rimarrà segreto perché sarà oggetto di verbalizzazione o video-audioregistrazione; infine, preciserà che si terrà conto del suo pensiero nella decisione finale, insieme agli altri dati processuali, sottolineando nel contempo il carattere non vincolante delle sue dichiarazioni.



5) Le parti ed i difensori non saranno, di regola, ammessi a partecipare all'ascolto. All'audizione del minore potrà partecipare il Curatore, ove già nominato, tenuto conto del ruolo processuale dallo stesso rivestito, salva diversa volontà espressa dal minore.

6) Prima di disporre l'ascolto, il giudice avrà cura di verificare se il minore sia già stato o sarà ascoltato in altre sedi (Tribunale per i Minorenni, procedimenti penali), al fine di evitare una duplicazione dell'audizione. In tali casi, il giudice potrà disporre anche d'ufficio l'acquisizione dei verbali dell'ascolto svoltosi nelle altre sedi giudiziarie, ferma restando la possibilità di dare comunque ingresso all'ascolto del minore nell'ambito del proprio procedimento.

7) Tutte le dichiarazioni rese dal minore, aventi attinenza ai temi del procedimento, devono essere verbalizzate o video-audioregistrate. Nel caso in cui non si proceda alla videoregistrazione dell'ascolto, conformemente al dettato normativo, il giudice provvederà a descrivere nella verbalizzazione il contegno serbato dal minore durante l'ascolto. Il giudice potrà anche verbalizzare, in ogni caso, eventuali ulteriori eventi rilevanti accessori all'udienza.

8) Nel caso di ascolto di più minori nell'ambito dello stesso procedimento, in conformità con quanto previsto dalla norma contenuta nell'art. 473bis. 5, comma I, c.p.c., il giudice ascolterà i minori separatamente. Resta salva la possibilità per il giudice di ascoltare i minori congiuntamente, qualora emergessero particolari e motivate ragioni o necessità.

9) Qualora il minore si rifiutasse di essere ascoltato dal C.T.U., questi dovrà informare il giudice ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.c., affinché vengano adottati i provvedimenti più opportuni. Il giudice potrà eventualmente escludere che si proceda all'ascolto, secondo quanto previsto dall'art. 473bis. 4, comma 2, c.p.c.

\*\*\*\*\*

**CONSULENZA TECNICA E SERVIZI SOCIALI**



## 1. Quesito

“Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti e i minori nelle forme ritenute più opportune, sentito il Curatore (ove nominato), sentite altresì eventuali altre figure significative di riferimento per i minori o con le quali i minori abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito, segnalando all'AG con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:

- 1) limitatamente agli aspetti rilevanti per la valutazione delle competenze genitoriali, quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. *[Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi, provveda inoltre a descriverli, sempre precisandone l'impatto sulle competenze genitoriali];*
- 2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, salvo esigenze protettive del minore, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili a un esercizio condiviso della genitorialità;
- 3) quali siano le condizioni psichiche dei minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. *[In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatori];*
- 4) quali siano le caratteristiche del legame tra i minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità e aspetti



disfunzionali;

5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;

6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;

7) indichi il CTU gli eventuali elementi significativi utili al giudice per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore;

8) con particolare riferimento al calendario di frequentazioni, sentite le parti, suggerisca, ove ne sussistano i presupposti, anche in corso di CTU, esperimenti o brevi percorsi conformi ai primari interessi del minore che possano favorire il raggiungimento di accordi tra le parti;

9) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla *compliance*".

Nel verbale di conferimento dell'incarico, di seguito al quesito peritale, verrà inserita la seguente dicitura: *"Nella relazione il consulente dovrà tenere distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché la tipologia di test eventualmente somministrati alle parti ed eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore. Il consulente dovrà evitare il riferimento a concetti teorici non riconosciuti dalla comunità scientifica"*.

## **2. Partecipazione degli avvocati e del curatore alle operazioni peritali**



Richiamato l'art. 194 co. 2 c.p.c., il giudice, al momento del conferimento dell'incarico al CTU, al fine di preservare un *setting* adeguato agli adulti e, soprattutto, ai minori, chiede ai difensori e al Curatore la loro disponibilità a non partecipare alle operazioni peritali, a meno che non sia il CTU a richiedere la loro presenza. L'eventuale rinuncia del difensore è indicata nel verbale di udienza, ovvero, in caso di trattazione scritta dell'udienza, nelle note di cui all'art. 127 *ter* c.p.c.

Qualora il Curatore speciale sia chiamato dal CTU per acquisire informazioni sul minore (es: descrizione del sistema delle relazioni familiari per quanto note, individuazione dell'interesse del minore secondo il prudente apprezzamento del suo rappresentante, valutazioni circa l'opportunità di acquisizione di opinioni/informazioni da parte del CTU), il colloquio con il Curatore speciale costituisce un incombente "ordinario" di espletamento della CTU e deve avvenire nel contraddittorio con i CTP.

### **3. Produzione di documenti**

Il fascicolo processuale è messo integralmente a disposizione del CTU mediante accesso a consolle.

Il giudice, al momento dell'ammissione della CTU, può concedere termine per il deposito di tutta la documentazione che le parti ritengano necessaria per l'espletamento dell'incarico, non operando le decadenze di cui all'art. 473-*bis*.17 c.p.c., trattandosi di diritti indisponibili.

Ogni altro documento potrà essere acquisito nel corso delle operazioni peritali solo ove effettivamente rilevante e necessario ai fini del giudizio, previa autorizzazione del giudice, nel rispetto del contraddittorio.

### **4. Audio-videoregistrazione dell'esame delle parti e della persona minorenni**

L'esame clinico del minore deve sempre essere audio-videoregistrato; il giudice o il CTU possono escludere la videoregistrazione, qualora pregiudizievole per il



minore in considerazione della sua situazione psicofisica, fermo restando, in quest'ultimo caso, l'obbligo di audioregistrazione.

L'esame degli adulti dovrà sempre essere quantomeno audio-registrato.

Tutti i file delle registrazioni dovranno essere allegati all'elaborato peritale.

### **5. Intervento dei Servizi sociali**

L'incarico ai servizi sarà di “*affidamento ai servizi sociali*” nelle ipotesi in cui sono previste limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale in capo ai genitori e di “*mandato di vigilanza e supporto*” nelle ipotesi in cui si demanda ai servizi lo svolgimento di interventi di sostegno e supporto alla famiglia, mantenendo inalterato l'esercizio delle responsabilità genitoriali. Resta inteso che al mandato di affidamento ai servizi sociali può essere affiancato anche quello di supporto e sostegno.

In ogni caso, il mandato del giudice dovrà indicare il tipo di intervento, anche specialistico (es. Consultorio, CSM, Sert, NPI...), richiesto.

Per “*mandato di vigilanza e supporto*” si intende l'intervento del Servizio finalizzato ad assicurare la funzione di supporto e assistenza ai genitori e ai figli e a vigilare sulla corretta attuazione dell'interesse delle persone minorenni da parte dei genitori. Il provvedimento di incarico individuerà i compiti specifici assegnati al Servizio sociale che verranno dettagliatamente descritti, anche nella definizione dei tempi di attuazione, con esclusione di poteri decisorii. Le decisioni in materia scolastica, sanitaria, salute, religiosa e comunque relative alla gestione ordinaria e straordinaria del minore sono escluse da questo specifico mandato conferito ai Servizi, ai quali possono essere affidati solo compiti esecutivi, così come sono escluse la valutazione della personalità dei genitori e l'individuazione del genitore migliore per il collocamento. Ai Servizi possono essere affidate, altresì, indagini conoscitive sulle condizioni di vita dei minori e i Servizi stessi possono rivestire il ruolo di ausiliari del Giudice ex art. 68 c.p.c. per specifiche attività, quali ad esempio l'assistenza nell'attuazione dei



provvedimenti di affidamento. I Servizi potranno attuare anche altri interventi di sostegno che rientrano nei loro compiti istituzionali (Legge n. 838/2000). Il giudice nominerà un Curatore speciale solo ove ravvisi in concreto un conflitto di interessi fra i genitori.

All' "*affidamento ai Servizi Sociali*" si dovrà ricorrere solo laddove non si possa provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, laddove i programmi di sostegno già svolti non hanno avuto esito positivo. Le misure adottate devono essere proporzionate all'obiettivo perseguito e il giudice vigila sull'operato dei servizi. I compiti affidati ai servizi saranno puntualmente descritti nel mandato specificando quali doveri e poteri sono sottratti ai genitori. Verrà sempre nominato un curatore speciale come previsto dall'art. 473-bis.8 cpc a pena di nullità, i cui compiti sono precisati dal provvedimento del giudice.

Il giudice avrà cura di notiziare i Servizi Sociali già incaricati dell'eventuale avvio di una CTU, invitando sia gli operatori sia il CTU ad interfacciarsi reciprocamente e a collaborare, tenendo quindi in debita considerazione lo svolgimento degli approfondimenti peritali.

Quando l'intervento dei Servizi viene disposto nel provvedimento che definisce il procedimento – in considerazione della sua natura provvisoria e temporanea – verrà sempre indicato il termine finale per la sua attuazione, ferme restando le previsioni di cui agli artt. 473bis.7 e 8 cpc.

\*\*\*\*\*

## RITO VIOLENZA

### 1) Forma della domanda (ART. 473-bis.41 c.p.c.)

Si auspica che i difensori nella redazione del ricorso ex art. 473 bis.41 mettano in evidenza nell'intitolazione (ad es. mediante aumento della dimensione del carattere, mediante uso del neretto e/o mediante l'uso di una particolare colorazione del carattere *aut similia*), non solamente il citato riferimento





normativo, ma anche e soprattutto un riferimento nominalistico del tipo: “*Della violenza domestica di genere*” ovvero “*rito della violenza domestica*” o ancora “*urgente per violenza domestica*” *aut similia*.

Ciò consentirà ai giudici e al personale di cancelleria di essere ancor più allertati rispetto alla normativa speciale prevista, in particolare in ordine alle abbreviazioni dei termini e al contenuto del decreto che fissa l’udienza.

Si auspica, inoltre, che i difensori mettano in evidenza, con modalità analoghe a quelle di cui sopra, fin dall’intitolazione del ricorso, se vi è richiesta di pronuncia di provvedimenti indifferibili e/od ordini di protezione.

Si auspica che, come previsto dalla seconda parte del primo comma della norma citata, al ricorso vengano allegati in modo chiaro (ad es. non utilizzando solamente il riferimento numerico, ma aggiungendo al numero anche il titolo o il contenuto sintetico del documento, al fine di favorire una più rapida consultazione) tutti gli accertamenti, atti ed eventuali verbali di sommarie informazioni testimoniali relativi ai procedimenti penali eventualmente pendenti tra le parti, nonché i provvedimenti già emessi da altre Autorità Giudiziarie e Pubbliche Autorità, sempre con lo scopo di agevolare e accelerare l’accertamento delle allegazioni e per favorire la trasmissione delle informazioni e degli atti come previsto dal quinto comma dell’art. 473 bis.42 c.p.c.

Ancora, si auspica che nel contenuto del ricorso venga messa in evidenza, con le modalità di cui sopra, l’eventuale intenzione della parte che allega violenza di comparire in udienza ed eventualmente le modalità preferite per lo svolgimento dell’udienza a tutela della sicurezza della vittima e per prevenire situazioni di vittimizzazione secondaria.

Ciò anche allo scopo di agevolare l’organizzazione dell’udienza con modalità da remoto o con orari differiti (minimo due ore uno dall’altro/a).

## **2) Decreto di fissazione della prima udienza (Art. 473-bis.42 c.p.c.)**

Si auspica che il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, oltre ai



requisiti e al rispetto dei termini previsti dalla norma citata, presenti le seguenti caratteristiche:

1. indicazione in modo evidente nell'intitolazione se vi è stata abbreviazione dei termini e in quale percentuale, fermo restando che, nelle ipotesi in cui il termine previsto dalla legge è espresso in numero dispari (ad es. art. 473bis.17 comma 3 c.p.c.), esso si intende dimezzato in eccesso (quindi fino a 2 giorni prima)
2. fissazione di udienze *ad hoc* per tale tipo di procedimenti, se possibile in giorni e/od orari diversi da quelli ordinari, sempre nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 473 bis.42 c.p.c.; l'udienza di comparizione personale delle parti verrà fissata in giorni o orari diversi.
3. richiesta specifica e, se possibile, articolata al Pubblico Ministero e alle altre autorità competenti delle informazioni di cui al quinto comma dell'art. 473 bis.42 c.p.c. e della trasmissione degli atti utili al procedimento in parola non coperti da segreto ex art. 392 c.p.p. relativi a procedimenti pendenti o definiti;
4. richiesta esplicita di informazioni e trasmissione atti urgenti nei casi particolarmente gravi;
5. richiesta che le informazioni e la trasmissione atti, se praticabile, avvengano entro un termine predefinito mediante deposito in consolle e comunque con modalità idonea a garantirne la visibilità a tutte le parti

### 3) Consulenza Tecnica d'Ufficio

Le parti del presente Protocollo hanno condiviso il seguente modello di quesito da sottoporre al nominato Consulente.

“Il CTU

-letti gli atti di causa, esaminati tutti gli atti causa e l'allegata documentazione, con particolare riguardo alle allegazioni di violenza domestica o di genere, nonché gli atti del procedimento penale, secretato in ogni caso l'indirizzo della vittima che si trova in collocazione protetta, escluso qualsiasi intervento di mediazione,



- sentite le parti separatamente, nelle forme ritenute idonee a salvaguardare la dignità e la sicurezza dell'eventuale vittima di violenza, anche in considerazione di eventuali ordini di protezione emessi dal giudice civile e/o delle misure cautelari emesse dal giudice penale nei confronti della parte, con le misure di tutela dettate dal giudice ex art. 473.bis.44 u.c. ,

- sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i minori o con le quali i minori abbiano abitudini di vita, sentiti gli operatori dei Servizi Sociali eventualmente interessati alla vicenda, acquisiti ulteriori documenti, con particolare riferimento alla documentazione medica e/o amministrativa esistente presso strutture pubbliche o private, esperito ogni accertamento clinico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito e segnalando all'AG con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda la pronuncia di eventuali provvedimenti interinali:

1) limitatamente agli aspetti rilevanti per la valutazione delle competenze genitoriali, quali siano le condizioni psichiche dei genitori, descrivendo il rapporto genitori e figli, evidenziando eventuali comportamenti disfunzionali o maltrattanti, indicando quali sono le caratteristiche del legame tra i minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, `fattori protettivi, eventuali fragilità e aspetti disfunzionali.

Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi (psichiatrici) di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi, provveda a descriverli.

3) quali siano le condizioni psichiche dei minori, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue, accertando lo stato psicologico e segnalando eventuali segni di disagio che possono essere compatibili con un trauma, precisando se possono essere connessi a fatti di violenza diretta e/o assistita a danno del minore. Ascolto

Solo in presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri



psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatori.

4) se il minore possa subire pregiudizi dall'incontro con uno o entrambi i genitori, quale può essere l'ambiente di vita che garantisca al minore la protezione psico-fisica dal riproporsi di eventi traumatici e per la rielaborazione da quelli eventualmente già subiti, anche in forma assistita. Tenuto conto del prevalente interesse del minore - anche in deroga al principio di genitorialità - attese le allegazioni di violenza domestica e di genere e di violenza assistita - indichi gli eventuali supporti dei quali i genitori necessitino – Servizio Sociale territoriale e Servizio specialistico – e si esprima sulla necessità che vengano disposti incontri protetti, indicando altresì la necessità che il genitore autore della violenza intraprenda un percorso di recupero delle capacità genitoriali

Il consulente adotterà solo metodologie riconosciute dalla comunità scientifica, curando di specificare a quale di queste si sia attenuto nella propria valutazione. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 472bis.25 c.p.c. – nel redigere l'elaborato peritale – terrà distinte le proprie valutazioni dai fatti osservati direttamente, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi.

Il Consulente procederà alla videoregistrazione delle operazioni peritali, salvo motivate ragioni di impossibilità oggettiva”

#### **4) Servizi Sociali**

Si richiamano per quanto non diversamente previsto le linee guida previste per il rito unico. Le parti del presente protocollo condividono che l'intervento dei Servizi sociali nei procedimenti a tutela dei minori sia diretto agli scopi indicati dal legislatore, nei limiti previsti dal Giudice nel provvedimento di incarico e sia declinato secondo le indicazioni fornite dalla legge (artt. 473bis. 27, 46 co. 2 c.p.c, art. 5 bis legge 184/1983, 68 c.p.c) ed elaborate dalle sentenze della Cassazione n. 32290/2023 e n. 11631/2024



I Servizi organizzeranno gli interventi delegati in modo tale da evitare qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria, in particolare escludendo incontri congiunti fra le parti, il percorso di mediazione e dando seguito - per quanto concerne le persone minorenni coinvolte - a quanto stabilito sul punto dall'incarico ricevuto dal giudice,

Visite protette. Laddove previste, i Servizi dovranno elaborare **uno specifico progetto** predisposto dall'equipe socio-sanitaria con l'obiettivo di tutelare i minori, avendo cura di garantire il suo benessere psico-fisico, monitorando e osservando le dinamiche relazionali. Le visite protette fra genitori e figli hanno anche lo scopo, laddove possibile, **di recuperare le competenze genitoriali**, valutata la disponibilità del genitore maltrattante, nell'ottica di un possibile ripristino della relazione genitori-figli. Il Servizio stabilisce la tempistica e le modalità delle stesse in ragione delle proprie risorse organizzative, tenendo conto dei tempi di attuazione indicati nel provvedimento e della circostanza per cui l'adeguatezza della misura è strettamente legata anche alla rapidità della sua attuazione. Se il provvedimento prevede che l'avvio delle visite protette sia subordinato alla frequentazione di determinati percorsi da parte del genitore o al verificarsi di determinate condizioni (solo a titolo di esempio: percorso a sostegno della genitorialità, percorso presso il Sert o il Csm), i Servizi avranno l'onere di accertarne il compimento e l'esito. Laddove nell'ambito dello svolgimento delle visite, il Servizio ravvisi criticità tali da pregiudicare il benessere delle persone minorenni interessate e la prosecuzione delle visite, dovrà rappresentare la situazione al giudice che provvederà in merito.

### 5) Ascolto del minore

Le parti del presente protocollo condividono che l'ascolto non è un atto istruttorio, ma integra il diritto delle persone minorenni di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano e su ogni questione che possono incidere sulla sua vita e sulla relazione familiare



Ferma restando l'adozione delle normali modalità dell'ascolto dei minorenni, nell'ambito dei procedimenti in cui sono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, il Giudice avrà cura:

- Di verificare se il minore è già stato ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e di non procedere all'ascolto se le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti siano ritenute sufficienti ed esaustive dandone atto con provvedimento motivato (artt. 473bis.4 e 473bis.45 c.p.c.);
- Di procedere all'ascolto personalmente - eventualmente con l'assistenza di professionista esperta - e senza ritardo e comunque prima di ogni altra attività istruttoria, evitando contatti tra il minore e la persona indicata quale responsabile di abusi e delle violenze (art. 473bis.45 c.p.c);
- Di procedere all'ascolto con l'utilizzo del vetro specchio o impianto citofonico o videoregistrazione, se vi è la disponibilità di mezzi e strutture nonché, laddove emergesse la necessità alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze di altri procedimenti anche penali acquisite nel giudizio, di disporre l'ascolto del minore tramite ulteriori forme di garanzia/tutela. In alternativa verrà redatto verbale che sarà il più possibile analitico e conterrà la descrizione dettagliata del contegno del minore.
- Di non far emergere il luogo in cui si trova la vittima degli abusi e delle violenze allegate qualora fosse inserita in collocazione protetta, anche mediante apposite omissioni nella verbalizzazione dell'udienza, avendo cura di spiegare al minore tale necessità.

#### **6) Coordinamento fra Ricorso per violenza e Ordini di protezione**

Posto che il procedimento di cui agli artt. 473-bis.40 c.p.c. e ss. potrebbe essere svincolato da una domanda di separazione coniugale o di divorzio, affidamento della prole, si è posta la questione di coordinare le norme procedurali in tema di procedimento caratterizzato da violenza domestica o di genere, separazione e/o divorzio ed eventuali ordini di protezione.

In applicazione degli artt. 473 bis 40 e ss. e degli artt. 473 bis 69 ss. c.p.c., è



auspicabile -nel caso in cui non sia già pendente un procedimento- che sia depositato un unico atto contenente sia il ricorso per violenza domestica o di genere nei procedimenti della crisi familiare, sia l'istanza affinché venga adottato un ordine di protezione ex art. 473 *bis* 69 c.p.c.

Solo nei casi in cui la violenza sia successiva al deposito del ricorso è opportuno depositare un atto contenente la segnalazione del fatto ed eventuali istanze.

Nei casi in cui l'istanza sia depositata in corso di causa, il deposito dovrà essere effettuato come istanza in corso di causa, indicando espressamente nell'intestazione dell'atto l'oggetto specifico correlato alla violenza (es. "ricorso per ordine di protezione in corso di giudizio di separazione/divorzio/ per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nella famiglia di fatto") flaggando la casella relativa all'urgenza.

Per permettere al Tribunale (Personale di Cancelleria e Magistrati) di poter individuare correttamente i procedimenti iscritti a ruolo, è importante utilizzare i codici corretti nonché indicare nell'intestazione l'atto depositato e le eventuali istanze relative agli ordini di protezione.

Nel caso in cui la vittima degli abusi o delle violenze sia inserita in una collocazione protetta, nel testo dell'atto nonché nella procura alle liti devono essere omessi il luogo di residenza e/o domicilio della stessa e nella nota di iscrizione a ruolo -trattandosi di campo di compilazione obbligatorio- potrà essere inserito l'indirizzo dello Studio del difensore.

### **Allegati:**

- A) Piano genitoriale;
- B) Schema riepilogativo delle condizioni economiche;
- C) Parametri di liquidazione spese di giustizia.

Udine, 24 ottobre 2024



## TRIBUNALE DI TRIESTE

Presidente dott. Igor Maria Rifiorati

## TRIBUNALE DI UDINE

Presidente dott. Paolo Corder

## TRIBUNALE DI PORDENONE

Presidente dott. Rodolfo Piccin

## TRIBUNALE DI GORIZIA

Presidente dott. Riccardo Merluzzi

## ORDINE AVVOCATI TRIESTE

Presidente avv. Alessandro Cuccagna

## ORDINE AVVOCATI UDINE

Presidente avv. Raffaella Sartori

## ORDINE AVVOCATI PORDENONE

Presidente avv. Igor Visentin

## ORDINE AVVOCATI GORIZIA

Presidente avv. Lucia Galletta

## ORDINE PSICOLOGI E PSICOLOGHE FRIULI VENEZIA GIULIA

Presidente dott. Roberto Calvani





ONDIF

Responsabile Regionale avv. Lucia Galletta

ONDIF SEZIONE DI UDINE

Presidente avv. Emanuela Comand

AIAF FVG

Presidente avv. Graziella Cantiello

Referente Sezione Udine avv. Barbara Comparetti